



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo

2011/0288(COD)

4.6.2012

EMENDAMENTI

4 - 8

Progetto di parere
Birgit Schnieber-Jastram
(PE485.889v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

Proposta di regolamento
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD))

AM_Com_LegOpinion

Emendamento 4

Franziska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Il meccanismo della condizionalità incorpora nella PAC alcune norme fondamentali in materia di ambiente, cambiamenti climatici, buone condizioni agronomiche e ambientali, salute pubblica, salute animale, salute delle piante e benessere degli animali. Questo legame intende contribuire a sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza dei beneficiari circa la necessità di rispettare tali norme fondamentali. Intende inoltre contribuire a rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società grazie a una maggiore coerenza con le politiche in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali.

Emendamento

(51) Il meccanismo della condizionalità incorpora nella PAC alcune norme fondamentali in materia di ambiente, cambiamenti climatici, buone condizioni agronomiche e ambientali, salute pubblica, salute animale, salute delle piante e benessere degli animali. Questo legame intende contribuire a sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza dei beneficiari circa la necessità di rispettare tali norme fondamentali. Intende inoltre contribuire a rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società grazie a una maggiore coerenza con le politiche in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali. ***La PAC non deve essere pregiudizievole: i criteri di gestione obbligatori (CGO) già rappresentano il minimo legale di qualità ambientale in tutte le pertinenti disposizioni legislative dell'acquis: forte condizionalità unita a greening obbligatorio devono formare una "base di sostenibilità", ossia un contratto con la società per assicurare i cittadini sul fatto che il denaro pubblico viene utilizzato per i beni pubblici anziché creare costi aggiuntivi per risanare l'inquinamento ambientale, risolvere le crisi sanitarie e finanziare la spesa della riduzione della fertilità e produttività, ecc. Efficienza di bilancio è pertanto una PAC che non depaupera la propria e altrui base di risorse.***

Or. en

Emendamento 5

Franziska Keller, Norbert Neuser, Åsa Westlund

Proposta di regolamento

Articolo 110 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito **agricolo**, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;

Emendamento

(a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito **degli agricoltori, i margini di prezzo**, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;

Or. en

Emendamento 6

Franziska Keller, Norbert Neuser, Åsa Westlund

Proposta di regolamento

Articolo 110 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) la considerazione dell'impatto esercitato sui paesi in via di sviluppo dalle sovvenzioni sui prezzi all'esportazione, dagli ostacoli tariffari e commerciali, nel quadro di una PAC non pregiudizievole.

Or. en

Emendamento 7

Åsa Westlund, Norbert Neuser

Proposta di regolamento

Articolo 110 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 110 bis

Valutazione dell'impatto sui paesi in via di sviluppo

1. A norma dell'articolo 208 del TFUE, l'impatto della PAC sulla capacità di produzione alimentare e sulla sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo è soggetto a valutazioni periodiche e indipendenti, che prestano particolare attenzione alle ripercussioni sui produttori locali e i piccoli coltivatori. La valutazione si basa altresì sui dati presentati dai governi, dalle organizzazioni degli agricoltori e della società civile nonché da altri soggetti interessati dei paesi in via di sviluppo che sono partner commerciali dell'UE.

2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la portata e la procedura della valutazione d'impatto, tenendo conto delle pertinenti iniziative internazionali, in particolare quelle del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione, della FAO e del comitato per la sicurezza alimentare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

3. La Commissione trasmette una relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo in merito ai risultati della valutazione, ai dati ricevuti e alla risposta programmatica dell'UE.

4. Le denunce dei piccoli agricoltori e degli altri gruppi interessati dei paesi in via di sviluppo che versano in gravi difficoltà o che sono minacciati da gravi difficoltà causate, direttamente o indirettamente, dalle politiche della PAC devono essere ricevute dal relatore permanente del Parlamento europeo per la coerenza delle politiche per lo sviluppo e devono essere riportate nella relazione annuale della Commissione. Il denunciante è assistito da un consigliere-auditore della direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale per

garantire una trattazione equa del caso. I gruppi o le altre parti interessate possono presentare prove.

5. Una clausola di salvaguardia va prevista per i gruppi o paesi interessati per l'eventualità in cui la PAC abbia un impatto negativo sulla sicurezza alimentare a lungo termine e provochi gravi difficoltà ai piccoli agricoltori. Tale clausola può essere basata sul precedente dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b) dell'APE Cariforum-UE, il quale prevede che possa essere adottata una misura di salvaguardia quando un prodotto viene importato nel territorio dell'altra parte in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare perturbazioni in un settore economico, in particolare ove queste perturbazioni determinino problemi sociali rilevanti.

Or. en

Motivazione

La DG Concorrenza e la DG Commercio già dispongono di consiglieri-auditori. Occorre garantire un contributo procedurale più ampio da parte delle imprese agricole e degli esportatori dell'UE nei confronti del rispetto dei diritti umani e della coerenza delle politiche in materia di obblighi di sviluppo. Si suggerisce pertanto di istituire un consigliere-auditore per la DG dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.

Emendamento 8 Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento Articolo 110 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 110 bis

Valutazione dell'impatto sui paesi in via di sviluppo

1. A norma dell'articolo 208 del TFUE, l'impatto della PAC sulla capacità di

produzione alimentare e sulla sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo è soggetto a valutazioni periodiche e indipendenti, che prestano particolare attenzione alle ripercussioni sui produttori locali e i piccoli coltivatori. La valutazione si basa altresì sui dati presentati dai governi, dalle organizzazioni degli agricoltori e della società civile nonché da altri soggetti interessati dei paesi in via di sviluppo che sono partner commerciali dell'UE.

2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la portata e la procedura della valutazione d'impatto, tenendo conto delle pertinenti iniziative internazionali, in particolare quelle del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione, della FAO e del comitato per la sicurezza alimentare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.

3. La Commissione trasmette una relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo in merito ai risultati della valutazione, ai dati ricevuti e alla risposta programmatica dell'UE.

Or. en